

LEGGE DI BILANCIO/ Emendamento del governo coordina norme contabili e fiscali

Ires e Irap a misura di bilanci

Semplificate le modalità di determinazione del reddito

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Con la nuova struttura dei bilanci d'esercizio, in vigore dal 1° gennaio scorso, sono modificate anche le disposizioni di determinazione delle basi imponibili Ires e Irap.

Il legislatore interviene, pertanto, al fine di coordinare le disposizioni di natura tributaria, tenendo presenti la «clausola di invarianza» del gettito e il doppio binario tra valori contabili e fiscali.

Con un emendamento al ddl Bilancio 2017 presentato dal governo in Commissione bilancio della camera, si prende atto delle modifiche attuate dal dlgs 139/2015, per recepimento della direttiva 2013/34/UE, in ordine alla nuova struttura dei bilanci d'esercizio delle società, che non applicano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs), a partire dall'1/1/2016.

Le modifiche in commento sono state introdotte al fine di ridurre l'aggravio operativo e nell'ottica di semplificare le modalità di determinazione del reddito (Ires) e del valore della produzione netta (Irap) dei soggetti obbligati alla predisposizione e al deposito dei bilanci.

Tra le varie operazioni che impattano nella nuova versione, si segnalano le operazioni di acquisto e cessione di azioni proprie, la valutazione dei crediti, titoli e debiti al costo ammortizzato, i debiti verso soci per finanziamenti e, soprattutto, l'abrogazione dell'area straordinaria.

In effetti, la prima modifica interviene sulla determinazione del Rol (reddito operativo lordo), di cui al comma 2, art. 96, dpr 917/1986, che prevede l'esclusione, dalla detta determinazione, dei componenti positivi e negativi dipendenti da operazioni straordinarie di trasferimen-

to di azienda.

Con riferimento alle spese per studi e ricerche e alle spese di pubblicità si prende atto che non è più possibile procedere nella capitalizzazione e, quindi, eseguire una ripartizione delle stesse in cinque esercizi, prevedendo, in via generale, che l'unico limite di deducibilità delle spese riferibili a più esercizi è quello riguardante l'imputazione a ciascun esercizio, con l'eccezione delle spese di rappresentanza, per le quali rimangono invariati i criteri di imputazione, come indicato dal comma 2, dell'art. 108 del Tuir.

Sul tema c'è da tenere anche conto della sterilizzazione delle rettifiche dell'attivo patrimoniale derivante dalla prima adozione degli Oic, con la conseguenza che devono essere eliminati i costi iscritti e non più capitalizzabili, restando ferma la deducibilità sulla base dei criteri applicati negli esercizi precedenti.

Con riferimento alle spese di pubblicità, la relazione illustrativa evidenzia, innanzitutto, che i nuovi Oic non prevedono più la capitalizzazione di tali spese e, di conseguenza, quelle precedentemente capitalizzate, in ossequio all'Oic 24 (versione 2014), devono essere eliminate dalla voce «BI2» dell'attivo dello stato patrimoniale e possono essere riclassificate, in sede di prima applicazione del nuovo principio Oic 24, dalla voce «BI2» alla voce «BI1», ma se soddisfano i criteri di capitalizzazione, e sulla stessa falsariga devono essere trattati i costi di ricerca; sul piano tributario, la deduzione avverrà per i periodi successivi senza soluzione di continuità rispetto alla rappresentazione contabile antecedente.

Con riferimento alle operazioni in valuta viene integrato l'art. 110 del Tuir che permette, ai fini fiscali, di utilizzare fixing diversi da quelli della Bce, purché si tratti di quotazioni ufficiali fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità.

La nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati ha reso necessarie ulteriori modifiche all'art. 112 del Tuir, mentre importanti sono le modifiche introdotte per la determinazione del valore della produzione netta (Irap) per effetto delle conseguenze derivanti dall'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico (voci «E20» e «E21») con la previsione che i componenti positivi o negativi, di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c. devono essere assunti al netto di quei componenti riferibili alle operazioni straordinarie e, in particolare, ai trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

Posto che i componenti reddituali e patrimoniali devono continuare a essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente, anche in presenza di un aggiornamento dei principi Oic, le eventuali modifiche hanno effetto sulla determinazione delle basi imponibili per i componenti indicati iscritti in bilancio a partire dal primo esercizio d'imposta di adozione delle nuove qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali.

—© Riproduzione riservata—

